

Udine, 15 gennaio 2025

**Oggetto: Disciplina IRPEF 2025 – Novità per i redditi da lavoro dipendente e assimilati – Moduli per detrazioni, trattamento integrativo e dichiarazione welfare**

Circolare numero 005/2025

### In breve

La legge di bilancio per il 2025 (L.207/2024) oltre alla conferma di alcune delle principali modifiche alla disciplina dell'IRPEF introdotte nel 2024 che divengono ora strutturali, ha introdotto ulteriori novità. Nell'approfondimento proponiamo una sintesi della disciplina dell'IRPEF con particolare riferimento alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati (collaboratori, amministratori, ecc.).

Con l'occasione forniamo le istruzioni per la distribuzione al personale (lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati) della modulistica per le detrazioni, il trattamento integrativo e l'incremento dei benefit a 2.000 euro per il personale con figli a carico.

### Approfondimento

Le **aliquote** e gli **scaglioni** rimangono i seguenti:

<b>Aliquote</b>	<b>Scaglioni</b>
23%	Fino a 28.000
35%	Oltre 28.000 e fino a 50.000
43%	Oltre 50.000

La **detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati**, da rapportare al periodo di lavoro espresso in giorni, risulta definitivamente così determinata:

- per redditi fino a 15.000 euro è pari a 1.955 euro annui ma la detrazione minima non può comunque essere inferiore a 690 euro aumentata a 1.380 per i tempi determinati;
- per redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 viene determinata applicando la seguente formula:  $1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$ ;
- per redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 viene determinata applicando la seguente formula:  $1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$ ;
- per i redditi sopra i 50.000 euro non è prevista alcuna detrazione;
- per chi percepisce un reddito compreso tra i 25.000 e i 35.000 euro è riconosciuto un importo aggiuntivo di 65 euro.

Il **trattamento integrativo** spetta automaticamente in busta paga ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati con un reddito complessivo fino a 15.000 euro solo qualora l'imposta lorda superi la detrazione per lavoro dipendente diminuita dell'importo di 75,00 € rapportato al periodo di lavoro nell'anno. L'importo annuo del trattamento integrativo

Dott. Riccardo Canu   Dott.sa Elena Zanon   P.Az. Roberta Gregoris   Dott. Massimiliano Caprari

spettante rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata in giorni del rapporto di lavoro (es. mesi di 31 gg. 101,92 €, mese di 30 gg. 98,63€).

In caso di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro il trattamento integrativo viene riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi e compete solo qualora l'imposta lorda sia inferiore alla somma delle seguenti detrazioni:

- per carichi di famiglia (art.12 TUIR): coniuge, altri familiari a carico, figli a carico sopra i 21 anni;
- per lavoro dipendente ed assimilati (art.13, co.1 TUIR);
- interessi passivi su prestiti/mutui agrari contratti fino al 2021;
- interessi passivi su mutui per prima casa contratti fino al 2021;
- spese sanitarie superiori a 15.493,71 fino al 2021;
- spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- altre detrazioni per spese fino al 2021 già rateizzate.

**Figli e familiari a carico.** Si ricorda che il limite di reddito per considerare i familiari del contribuente (percettore di redditi da lavoro dipendente o assimilati) fiscalmente a carico è pari a 2.840,51 euro aumentato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

**Detrazioni per figli a carico.** Come è noto da marzo 2022, a seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico erogato dall'Inps, le detrazioni interessano unicamente i figli di età pari o superiore a 21 anni. Dal 2025 la detrazione pari a € 950 prevista per i figli è soggetta ad un limite ulteriore nel senso che la detrazione non compete ai figli di età pari o superiore a 30 anni fatti salvi i figli con disabilità accertata. Inoltre i contribuenti non cittadini UE/SEE non possono fruire delle detrazioni per i figli a carico residenti all'estero.

**Detrazioni per altri familiari a carico.** La detrazione di € 750 prevista per gli altri familiari a carico diversi dai figli è riconosciuta soltanto per gli ascendenti convivente con il contribuente. L'ambito di applicazione della detrazione è pertanto circoscritto ad una cerchia di familiari più ristretta, ovvero ai soli ascendenti, intendendo per tali i parenti da cui un soggetto discende per filiazione; si tratta dei genitori, dei nonni, dei bisnonni e – procedendo a ritroso – tutti i parenti in linea retta. La precedente formulazione prevedeva la fruizione di tale detrazione per ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c. convivente con il contribuente. Inoltre i contribuenti non cittadini UE/SEE non possono fruire delle detrazioni per i familiari a carico residenti all'estero.

Con riferimento al tetto massimo del valore dei **benefit che non concorre alla formazione del reddito** – per gli anni 2025, 2026 e 2027 – il limite ordinario pari a 258,58 è stato innalzato a 1.000 euro per tutti i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati, limite innalzato a 2.000 euro per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati con figli a carico che rilasciano apposita dichiarazione. Inoltre potranno essere incluse nei benefit, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate ai percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento dell'affitto della prima casa ovvero per pagamento degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

### Taglio del cuneo contributivo/fiscale

Come è noto nel 2024 era prevista una riduzione contributiva rispettivamente pari al 6% o al 7% delle aliquote Inps a carico dei lavoratori con reddito imponibile previdenziale nel mese rispettivamente fino a 2.692,00 o fino a 1.932,00. Nel 2025 il taglio del cuneo contributivo/fiscale viene affidato a misure esclusivamente fiscali in luogo della descritta riduzione contributiva che è stata applicata fino al 31 dicembre 2024.

Da gennaio 2025 infatti vengono introdotte due agevolazioni:

- un **ulteriore trattamento integrativo** destinato ai titolari di reddito da lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 20.000;
- una **ulteriore detrazione di imposta** per i redditi da lavoro dipendente superiori ad euro 20.000 e fino ad euro 40.000.

<b>Ulteriore trattamento integrativo</b> (se reddito complessivo non superiore a € 20.000)	
<b>Reddito di lavoro dipendente</b>	<b>% del reddito di lavoro dipendente (*)</b>
Fino a € 8.500	7,1%
Oltre € 8.500 fino a € 15.000	5,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 20.000	4,8%

(\*) Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all'intero anno

<b>Ulteriore detrazione IRPEF</b> (se reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000)	
<b>Reddito complessivo</b>	<b>Ulteriore detrazione (*)</b>
Oltre € 20.000 fino a € 32.000	€ 1.000
Oltre € 32.000 fino a € 40.000	$€ 1.000 \times [(40.000 - \text{reddito complessivo}) / 8.000]$

(\*) Da rapportare al periodo di lavoro.

L'ulteriore trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione si applicano solo ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione dei redditi di pensione e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ad oggi non sono state emanate istruzioni circa la possibilità per il dipendente di richiedere al datore di lavoro la non applicazione dell'ulteriore trattamento integrativo e/o dell'ulteriore detrazione, pertanto il datore di lavoro riconoscerà i due trattamenti di cui è cenno in via automatica, senza che sia necessaria la preventiva richiesta del lavoratore. Facciamo riserva di tornare sull'argomento qualora venissero emanate istruzioni diverse.

Qualora in sede di conguaglio, le agevolazioni risultino non spettanti, il sostituto di imposta dovrà recuperare il relativo importo rateizzando in dieci rate di pari importo se superiore a 60 euro.

L'**imposta sostitutiva sui premi di produttività**, ordinariamente pari al 10%, per il 2025 è confermata al 5%.

## **Moduli per detrazioni, trattamento integrativo e dichiarazione welfare**

Come è noto il datore di lavoro – operando quale sostituto di imposta – è obbligato a conteggiare mese per mese le imposte dovute operando le relative trattenute sul cedolino paga. In particolare il sostituto di imposta deve applicare le detrazioni di imposta, il trattamento integrativo, l'ulteriore trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione di imposta sulla base del reddito erogato ed in base alle eventuali indicazioni fornite dal dipendente/ collaboratore.

Si ricorda che i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati (collaboratori, amministratori, ecc.) sono obbligati a comunicare ai propri datori di lavoro/ committenti ogni variazione della situazione familiare e reddituale che possa incidere sulla fruizione delle detrazioni d'imposta spettanti e/o sul trattamento integrativo.

Al fine di rendere più agevole la comunicazione delle menzionate variazioni e al fine di consentire ai dipendenti con figli di accedere all'incremento del limite dei benefit, questo Studio sta completando l'invio dei moduli di:

- (1) – detrazioni di imposta (artt. 12 e 13 DPR 917/86);
- (2) – trattamento integrativo (DL n.3/2020 in L. n.21/2020);
- (3) – dichiarazione welfare aziendale (art.1 co. 390 e 391 L. 207/2024);

mediante la loro pubblicazione su HR Portal per le aziende che dispongano di questo servizio aggiuntivo oppure inviandole via e-mail direttamente alle aziende.

(1) Il modulo delle detrazioni verrà fornito precompilato con i dati anagrafici del lavoratore/ collaboratore e con i carichi di famiglia dichiarati e le scelte operate in anni passati ancora in vigore nel 2024. Il lavoratore/ collaboratore dovrà restituire sottoscritto tale modulo solo qualora vi fosse l'esigenza di variare la situazione del 2024, sia con riferimento ai familiari a carico, sia con riferimento alle condizioni di applicazione.

*N.B. la procedura tiene già conto dell'età dei figli in rapporto alle condizioni di spettanza pertanto non è necessario variare la situazione per il solo fatto che i figli sotto i 21 anni non danno più diritto alle detrazioni.*

(2) Il modulo del trattamento integrativo verrà fornito precompilato con i dati anagrafici del lavoratore. Il lavoratore/ collaboratore dovrà restituire sottoscritto tale modulo solo qualora vi fosse l'esigenza di variare la situazione del 2024. Ad esempio qualora, rispetto all'anno 2024, vi fosse l'esigenza di modificare le opzioni per la non applicazione oppure l'applicazione in sede di conguaglio.

I moduli detrazioni e trattamento integrativo nella parte in basso, riportano un campo in cui il lavoratore può indicare l'ammontare di altri redditi (diversi da quelli corrisposti dal proprio datore di lavoro) di cui il sostituto d'imposta dovrà tener conto nel determinare le detrazioni spettanti. In assenza di una specifica comunicazione, lo Studio calcolerà il reddito complessivo solo sui compensi erogati dal sostituto.

(3) La compilazione da parte dei dipendenti/ collaboratori della modulistica denominata dichiarazione welfare aziendale risulta indispensabile per l'accesso all'incremento a 2.000 euro del limite dei benefit riservato ai dipendenti/ collaboratori con figli a carico. Sugeriamo di fare compilare tale modulistica a tutti i dipendenti/ collaboratori che – anche in prospettiva – potrebbero risultare titolari di benefit di importo superiore ai 1.000 € nel 2025.

A titolo esemplificativo sottolineiamo l'opportunità di consegnare e fare compilare la modulistica ai dipendenti e agli amministratori destinatari di benefits ed in particolare a coloro:

- che hanno un autoveicolo assegnato in uso promiscuo;
- che hanno immobili assegnati (dotati di rendita catastale);
- ai quali si ritiene di concedere agevolazioni (rimborso bollette, contributo affitto prima casa, contributi interessi su mutuo rima casa, buoni spesa, ecc.);
- che abbiano optato per trasformare il premio di risultato aziendale in benefits.

Con l'occasione ricordiamo che nel caso di rimborso delle bollette di acqua, luce e gas è necessario raccogliere una ulteriore specifica autocertificazione (cfr. nostra circolare 036/2022).

Allo Studio dovrà essere restituita, preferibilmente via e-mail, una copia dei moduli: detrazioni di imposta, trattamento integrativo e dichiarazione welfare aziendale riconsegnati dai lavoratori/ collaboratori. Gli originali andranno invece conservati nei fascicoli dei dipendenti/ collaboratori presso gli archivi aziendali.